Diritto & Fisco

IL NUOVO AVVOCATO
Luci e ombre della nuova Riforma Forense
IN EDICOLA CON ItaliaOggi

ANTICORRUZIONE/ Il parere del garante privacy sul dlgs attuativo della legge

P.a. a trasparenza dimezzata

No alla diffusione di consulenze e denunce dei redditi

DI ANTONIO CICCIA

Trasparenza dimezzata nella p.a. Relativamente ai dipendenti pubblici, resta la possibilità di pubblicare sui siti internet solo gli stipendi tabellari e i curricula, escludendo dunque eventuali consulenze. Mentre per quanto riguarda politici, stop alla diffusione integrale di dichiarazioni dei redditi e stati patrimoniali, anche relativi ai familiari. Sono alcuni dei rilievi contenuti nel parere del garante privacy allo schema di decreto legislativo delegato attuativo della legge 190/2012 (anticorruzione), nella parte relativa al riordino della trasparenza sul web della pubblica amministrazione. Pur essendo un parere favorevole (ma condizionato), il garante boccia l'impostazione dello schema di decreto. Dal canto suo il governo, per bocca del ministro per la p.a., Filippo Patroni Griffi, ha assicurato che i rilievi del garante saranno esaminati attentamente, anche se deve essere impedito che la riservatezza diventi un alibi per assicurare sfere pubbliche non conoscibili. Mentre dal punto di vista dell'Associazione dei comuni italiani (Anci), pure essendo auspicabile la massima trasparenza dell'azione amministrativa, «fa piacere che il garante abbia nuovamente sottolineato alcune necessita' di tutela nei confronti di chi assume incarichi elettivi».

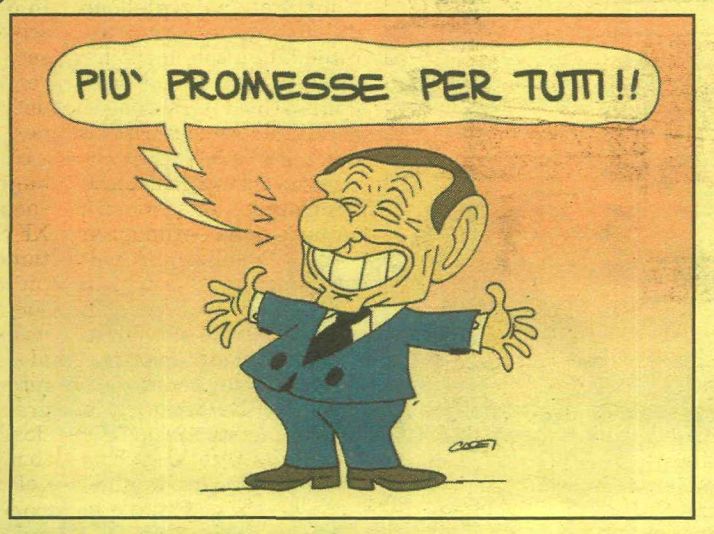

Dati sanitari & co.

No alla diffusione sui siti della p.a. di dati sanitari o dei dati identificativi di chi percepisce sussidi. E periodo massimo di conservazione dei documenti in rete, accessibili solo da motori di ricerca interni ai siti istituzionali. Nel merito il provvedimento distingue gli atti e documenti da pubblicare obbligatoriamente da quelli da pubblicare facoltativamente. Su questi ultimi lo schema lascia alle singole p.a. la decisione se anonimizzare o meno le informazioni: il garante chiede anonimizzazione obbligatoria e, comunque, il rispetto della regola per cui la possibilità di pubblicazione deve essere rimessa alla legge o al regolamento e non a una decisione discrezionale del singolo ente pubblico.

Pubblicazione...

Quanto ad atti destinati per legge alla pubblicazione (ad esempio le deliberazioni di un ente locale) il garante propone una modifica nel senso che il contenuto di tali atti non violi la privacy delle persone. Questo si ottiene fissando la regola per cui le p.a. devono rendere non intelligibili i dati eccedenti o, se sensibili o giudiziari, i dati non indispensabili. In questo caso si devono usare le tecniche della allegazione di documenti, contenenti i dati delicati, richiamati negli atti pubblicati o della codificazione degli stessi dati delicati. Deve comunque essere prescritto il divieto di pubblicazione di dati sanitari o idonei a rivelare la vita sessuale. Il decreto legislativo non chiarisce se e in che termini possano essere pubblicati altri dati sensibili o giudiziari. Il garante suggerisce, poi, con riferimento ad atti e documenti soggetti a pubblicazione, di limitare le ricerche a motori di ricerca interni al sito, escludendo quelli generali. Il garante frena sul libero riutilizzo dei dati pubblicati dalle p.a.: deve essere consentito solo in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati raccolti e utilizzati.

... e diritto all'oblio

Tema scottante è quello della durata della pubblicazione e del diritto all'oblio. Lo schema di decreto legislativo prevede un termine di cinque anni indifferenziato. Il garante suggerisce di rimodulare la scadenza, anche in considerazione di termini molto diversi previsti dalla normativa di settore (ad esempio, 15 giorni per le deliberazioni di comuni e province). Nel parere del garante si sottolinea che è necessario spiegare cosa fare allo scadere del termine di pubblicazione, non essendo sufficiente in ogni caso la conservazione in altre sezioni del sito ad accesso selezionato.

Politici e dipendenti

Il principale rilievo, come detto, concerne le informazioni reddituali e patrimoniali dei politici. Secondo il garante è sproporzionata la diffusione tramite i siti istituzionali delle integrali dichiarazioni dei redditi o di dati dei familiari. Anche per i dati del personale delle p.a. al garante appare sproporzionata la diffusione tramite il web di dati, se eccedenti i profili del curriculum. Lo schema di decreto legislativo conferma la normativa (dl 83/2012) relativa alla pubblicazione dei provvedimenti relativi a sussidi e vantaggi economici di qualunque genere anche a persone fisiche. Secondo il garante tale disciplina va riformulata, escludendo espressamente dall'obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute degli interessati, oppure lo stato economico-sociale disagiato degli stessi (come il riconoscimento di agevolazioni economiche, la fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, il contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di malattie o per le vittime di violenza sessuale). Va vietata anche la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l'indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce Isee, informazioni sulle condizioni di indigenza.

Tutela in giudizio

Osservazione conclusiva riguarda la tutela giurisdizionale. Lo schema di decreto prevede la competenza del giudice amministrativo, mentre il garante, richiamando il codice della privacy, ritiene che la giurisdizione sia del giudice ordinario (tribunale).

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Lo schema di decreto su www.italiaoggi.it/documenti

Bollino di qualità per i dottorati di ricerca

Valutazione e accreditamento in arrivo anche per i corsi di dottorato. Dopo il provvedimento, adottato la scorsa settimana, che definisce i criteri per la valutazione e l'accreditamento dei corsi di laurea, il ministro Francesco Profumo ha firmato oggi il Decreto Ministeriale (94/2013) che delinea - in attuazione della legge 240/2010 - i criteri per l'istituzione e l'accreditamento di corsi e sedi di dottorato. Il provvedimento, che ha l'obiettivo di migliorare e valorizzare la qualità dell'alta formazione universitaria, dà maggiore impulso ai dottorati congiunti tra enti di ricerca e atenei, ai dottorati di ricerca industriale e allinea gli ambiti disciplinari di riferimento dei dottorati italiani a quelli europei sul modello dell'European Research Council. Le attività di valutazione, che saranno svolte anche in questo caso dall'Anvur, prenderanno in esame criteri quantitativi e qualitativi, in modo da verificare l'adeguatezza delle strutture delle sedi di dottorato, la qualità dell'offerta didattica, il numero delle borse messe a disposizione, nonché la sostenibilità dei corsi attivati. Tra gli elementi più qualificanti, necessari per l'attivazione di corsi di dottorato, la presenza di un collegio dei docenti composto da almeno 16 persone in possesso di un curriculum che attesti risultati disciplinari a livello internazionale, il numero minimo di 4 borse per ogni corso di dottorato e una media di 6 per l'insieme dei corsi attivati da un'istituzione. Inoltre, sarà preso in considerazione anche il sostegno economico ai dottorandi attraverso la previsione di un ulteriore budget, pari ad almeno il 10% del valore della borsa annuale, per sviluppare il proprio percorso di ricerca. Il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previste sarà condizione necessaria a ricevere l'accreditamento, ovvero l'autorizzazione ad istituire enti e sedi di dottorato o nuovi corsi nel caso di enti già accreditati. Con l'emanazione del Decreto - che sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza - le università entro 45 giorni dovranno adattare la propria regolamentazione interna. Successivamente, saranno gradualmente sottoposti alla valutazione dell'Anvur i dottorati previsti nella programmazione dell'anno accademico 2013/2014.